

Roma, 1 aprile 2010
Prot. DCOEP/3106/2010

Ai Direttori Centrali
Ai Direttori Compartimentali
Ai Professionisti
Al Personale
LORO SEDI

Circolare n. 9/2010

Oggetto: Mutui edilizi al Personale ex art. 59 del DPR 509/1979. Rinegoziazione di preesistente mutuo IPSEMA.

Con deliberazione commissariale n. 79 del 25 marzo 2010 si è stabilita la possibilità di consentire ai dipendenti ed ex dipendenti IPSEMA di rinegoziare i mutui in corso di ammortamento.

Pertanto con riferimento alla deliberazione commissariale n. 44 del 29 luglio 2009, che ha modificato la misura del tasso di interesse in precedenza adottata dall'Istituto, si forniscono le modalità operative per la rinegoziazione dei mutui edilizi al personale, ex art. 59 del DPR 509/1979.

La rinegoziazione può essere richiesta, con apposita domanda, dai dipendenti e dagli ex dipendenti o loro eredi aventi titolo, che hanno in corso di ammortamento un mutuo erogato dall'Istituto ad un tasso di interesse diverso da quello vigente, al fine di ottenere l'applicazione del tasso di interesse nelle nuove misure stabilite con la predetta deliberazione commissariale n. 44/2009.

Si evidenzia che, per ottenere la rinegoziazione, il mutuatario dovrà essere **in regola con gli obblighi contrattuali ivi incluso il pagamento delle rate.**

Al mutuo rinegoziato verrà applicato un tasso di interesse annuo fisso a carico del mutuatario pari al 2,50%, per il periodo di ammortamento fino a 20 anni ed al 3,00% dal 21° anno fino al 35°.

Le operazioni connesse alla rinegoziazione saranno curate direttamente dalle Sedi di appartenenza dei richiedenti. Per il personale cessato dal servizio, ovvero per gli eredi, le stesse saranno curate dall'ultima Sede di servizio dell'ex dipendente.

Si precisa, in proposito, che la domanda presentata dagli eredi di ex dipendente, che si sono accollati il mutuo, dovrà essere corredata della copia della denuncia di successione rilasciata dall'Ufficio del Registro e dell'eventuale rinuncia all'eredità da parte di uno o più di essi. Gli eredi aventi titolo dovranno sottoscrivere congiuntamente l'atto di adesione.

La decorrenza degli effetti economici della rinegoziazione viene fissata:

- al 1° giugno 2010 per coloro che presenteranno la domanda entro il 1° maggio 2010;
- al 1° del mese successivo alla sottoscrizione dell'atto di adesione per coloro che presenteranno la domanda successivamente al 1° maggio 2010.

La rinegoziazione potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità alternative:

- mantenimento, alla data di rinegoziazione, della durata residua del periodo originario di ammortamento con conseguente riduzione dell'importo della rata mensile originaria;
- mantenimento dell'importo della rata mensile, con conseguente riduzione della durata originaria di ammortamento.

Resta, ovviamente, esclusa la possibilità di prolungare la durata complessiva del periodo di ammortamento, previsto nel contratto di mutuo.

Ai dipendenti che alla data di ricezione del presente messaggio siano assenti dal servizio per un periodo di lunga durata a qualsiasi titolo, ovvero ai beneficiari dei mutui in oggetto non più in attività di servizio o agli eredi subentrati nel pagamento del mutuo in corso di ammortamento, dovrà esserne data formale comunicazione.

Il Direttore Generale
Palmira Petrocelli